Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 5 maggio 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 maggio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 237.

Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 237.

Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Soggezione alla leva

Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;

b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dello anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

I giovani di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.

Art. 2.

Soggezione alla leva di mare

Sono soggetti alla leva di mare i sottonotati cittadini che, al momento della chiamata alla leva di mare (se questa avviene prima della chiamata alla leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avviene prima della chiamata alla leva di mare):

1-*a*) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al Codice della navigazione;

1-*b*) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito dei porti, delle spiagge e del demanio marittimo in genere, oppure abbiano svolto o svolgano attività lavorativa sulle rive e acque dei laghi, fiumi e lagune;

1-*c*) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca sportiva, oppure siano stati o siano in possesso di abilitazione alla condotta di motoscafi;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

b) agli armamenti navali guerreschi;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari o in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri o nelle città o paesi insistenti sulle acque interne;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare od altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che provvedono alla manipolazione e conservazione del pescato, da mercati ittici e da industrie che producono materiale ed attrezzi da pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio in seguito a condanna escludente dal servizio militare;

8-*a*) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici e costruttori navali;

8-*b*) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime, negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuola;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano l'iscrizione nelle liste della leva di mare e siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo;

13) siano iscritti nelle liste di leva dei Comuni costieri.

L'iscrizione nelle liste di leva di mare dei giovani di cui al precedente n. 13) è disposta in ordine di età, a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe ed in proporzione al numero degli iscritti alla

leva di terra nei Comuni costieri, fino a raggiungere il fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva di mare di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto, oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art. 3.

Formazione dei contingenti aeronautici di leva

Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sarà osservata la seguente procedura fino a quando l'Aeronautica militare si avvarrà, per il reclutamento dei propri contingenti di leva, dell'organizzazione dello Esercito e della Marina.

Una percentuale degli arruolati della leva di terra viene assegnata annualmente all'Aeronautica militare per le proprie esigenze, in base a criteri fisio-psico-attitudinali ed a titoli di interesse aeronautico.

Hanno titolo preferenziale per l'assegnazione ai contingenti aeronautici gli arruolati della leva di terra che siano:

a) laureati o studenti in ingegneria aeronautica o aerospaziale;

b) muniti di diploma di perito aeronautico o frequentatori dei relativi corsi presso gli Istituti tecnici industriali;

c) in possesso del brevetto od attestato di pilota civile di aeromobile;

d) dipendenti, da almeno sei mesi, da Società od Enti che esercitano linee di navigazione aerea;

e) operai, in servizio da almeno tre mesi, con qualifica di interesse aeronautico, presso stabilimenti od officine, sia militari che civili;

f) in possesso di un certificato di specializzazione aeronautica.

Le operazioni di formazione quantitativa e qualitativa dei contingenti aeronautici, nonchè la designazione nominativa degli arruolati della leva di terra destinati a prestare il servizio militare in aeronautica, saranno svolte a cura di ufficiali periti selettori dell'Aeronautica militare.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Per sopperire alle necessità dell'Aeronautica di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornirà annualmente all'Aeronautica, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi.

Art. 4.

Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 5.

Classi di leva

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

Il Ministro per la difesa ha però facoltà di disporre che siano iscritti nelle liste di una data classe, in tutti i Comuni della Repubblica o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Art. 6.

Esclusione dal fare parte delle Forze armate

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

Art. 7.

Arruolamento degli idonei

Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi, debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.

Coloro che, all'atto del concorso alla leva della loro classe, risultano in servizio in una delle Forze armate, quali arruolati volontari, sono computati nel numero degli arruolati della classe stessa.

Art. 8.

Iscrizione nei ruoli militari

Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtù della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5, siano stati iscritti nelle liste della classe dell'anno precedente.

Art. 9.

Obblighi di servizio

Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al:

31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, per l'Esercito;

31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di età, per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di autorità nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita;

31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di età o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la data suddetta.

Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano.

Art. 10.
Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio

L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, salvo le dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami previste dal presente decreto e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Art. 11.
Dispensa dal compiere la ferma di leva

Non è ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge dà espressa facoltà al Ministro per la difesa.

Art. 12.
Cancellazione dalle liste di leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare

Coloro che possiedono i requisiti, prescritti dall'art. 2 del presente decreto, per concorrere alla leva di mare, sono cancellati dalle liste della leva di terra e iscritti in quelle della leva di mare.

Art. 13.
Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare

Sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva di mare, gli iscritti:

1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

2) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'art. 3;

3) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

4) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

5) per i quali, in via eccezionale, il Ministro per la difesa determini il trasferimento alla leva di terra.

Possono essere ripristinati alla leva di terra, su richiesta del padre o della persona che eserciti la patria potestà, gli iscritti i quali dimostrino al Consiglio di leva di mare, prima della visita medica, che essi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trovavano nelle condizioni di famiglia per poter fruire del beneficio dell'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per uno dei titoli indicati nel successivo art. 91.

Art. 14.
Ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi - Trasferimento dai ruoli di una Forza armata a quelli di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato e viceversa.

Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;

2) gli arruolati della leva di mare.

Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del C.E.M.M.:

1) gli iscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; i laureati in ingegneria navale e meccanica; gli iscritti ai corsi e i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati nella leva di terra senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle Università e il direttore dell'Istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle Facoltà sopraindicate;

2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella Guardia di finanza - contingente di mare.

Sono cancellati dai ruoli del C.E.M.M. e trasferiti nei ruoli delle altre forze armate dello Stato:

1) gli arruolati di leva di mare che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

2) i militari di leva del C.E.M.M. i quali, dopo un anno di effettivo servizio, ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del C.E.M.M. e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera;

3) gli arruolati della leva di mare, i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

4) i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

6) i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo;

7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obblighi di servizio militare marittimo, in base al disposto del precedente art. 9.

Può essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M. il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato.

I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M., a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di età, se arruolati nei Corpi della guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia; fino al compimento del trentanovesimo anno di età, se arruolati nelle altre Forze armate.

Può essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M., già appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.

Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M.; quelli invece che otten-

gono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito.

Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nei Corpi armati dello Stato, può essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Corpi armati.

Art. 15.

Iscrizione nei ruoli dell'Esercito degli arruolati nei Corpi armati dello Stato

Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, sono iscritti nei ruoli matricolari dell'Esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di mare.

Art. 16.

Validità del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato

Il servizio prestato nella Guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia è considerato, per ogni effetto, come servizio militare, salvo quanto disposto dal successivo art. 83.

Il servizio prestato quale allievo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, vale, a tutti gli effetti, come servizio militare di leva.

Art. 17.

Espatrio dei soggetti alla leva

A nessuna restrizione è soggetta la concessione del passaporto:

a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di età, i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo articolo 56;

b) ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di età fino alla apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici.

Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi presso Istituti superiori a carattere universitario. In proposito valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per gli studenti universitari.

Nei casi previsti dalla lettera *b*), la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorità incaricate per il rilascio del passaporto debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà, senz'altro, arruolato durante le operazioni di leva sulla propria classe.

Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorità preposte alla sorveglianza degli espatrii nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco debbono subito notificare al competente Ufficio di leva, per gli iscritti alla leva di terra, ovvero all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le generalità dell'espatriato e la località verso cui è diretto.

La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi all'estero dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di età per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera *b*) e nel secondo comma, oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, è soggetta alle restrizioni determinate dal regolamento.

Art. 18.

Espatrio dei militari in congedo

E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.

L'autorità che sopraintende all'espatrio, non appena il militare sia partito per l'estero, è tenuta a notificare al competente comando del Distretto militare, se trattasi di militare dell'Esercito, al comando della Capitaneria di porto competente, se trattasi di militare della Marina, ovvero al competente comando di Regione aerea, se trattasi di militare dell'Aeronautica, le generalità, la data di partenza e la località verso la quale è diretto l'espatriato.

Art. 19.

Sospensione della facoltà di espatriare

La facoltà di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, può, in circostanze eccezionali, essere temporaneamente sospesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Art. 20.

Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva

Il Ministro per la difesa può:

a) autorizzare l'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva;

b) delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei relativi permessi.

Per gli iscritti suddetti imbarcati su navi battenti bandiera estera valgono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 17.

Art. 21.

Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera

Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare ed i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera

estera, debbono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.

Le autorità portuarie (Capitanerie di porto ed Uffici circondariali marittimi), in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.

Tali permessi hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.

Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta di cui sopra, debbono comunicare alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonchè il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.

I militari in congedo del C.E.M.M. che non si imbarchino entro sei mesi dalla data di concessione del permesso avuto, devono darne comunicazione all'autorità che rilasciò il nulla osta.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 150.

Art. 22.

Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed agli obblighi di servizio militare

L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva, può essere autorizzato per determinazione del Ministro per la difesa o delle autorità dipendenti all'uopo delegate.

TITOLO I

La leva militare

CAPO I

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA

Sezione I - Generalità

Art. 23.

Autorità che sopraintende alla leva

Il Ministro per la difesa provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

Art. 24.

Organi del servizio della leva

Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica e dipendono, per quanto riguarda l'esplicazione delle mansioni ad essi demandate dal presente decreto, direttamente dal Ministro per la difesa:

a) per la leva di terra:

i Consigli di leva e gli Uffici di leva retti da commissari di leva;

b) per la leva di mare:

i Consigli di leva di mare e gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto.

All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 25.

Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

a) conoscere delle infrazioni al presente decreto per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 26.

Competenza dei Consigli di leva

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente art. 25 sono attribuite ai Consigli di leva competenti per territorio, per quanto concerne la leva di terra, ed ai Consigli di leva di mare, in ciascun capoluogo di Compartimento, per quanto concerne la leva di mare.

Sezione II - I Consigli di leva

Art. 27.

Dislocazione, composizione e rotazione dei Consigli di leva di terra

Il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di terra sono quelli stabiliti nella tabella allegato *A* al presente decreto.

I Consigli di leva sono composti:

a) di un commissario di leva, presidente;

b) di un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;

c) di un ufficiale medico perito selettore attitudinale, membro;

d) di un commissario di leva o di un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente o dell'ausiliaria, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del Consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatica-funzionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del servizio militare.

Fanno parte di detto gruppo di periti, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

Interviene, inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il sindaco o un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Eventuali assenze, per legittimo impedimento, del presidente o dei membri del Consiglio di leva saranno ripianate, rispettivamente, con l'impiego di uno dei

commissari di leva in servizio presso il locale Ufficio di leva, o dal capo gruppo selettore, o dal capo nucleo medico selettore.

Art. 28.

Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare

Il numero, le sedi e il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di mare sono corrispondenti a quelli degli Uffici di leva di mare previsti dal successivo articolo 33.

Il Consiglio di leva di mare è composto:

a) dal comandante del porto o, in sua vece, dall'ufficiale di porto più anziano della Capitaneria di porto, presidente;

b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, membro;

c) da un capitano di lungo corso, nominato dal Ministro per la difesa, membro;

d) da un ufficiale subalterno o, in mancanza, da un ufficiale o impiegato della Capitaneria di porto, segretario senza voto.

Nelle sedute per l'esame degli iscritti, un ufficiale medico, o, in mancanza, un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva, in qualità di perito sanitario.

Il Consiglio di leva, con l'assistenza del perito sanitario, accerta il grado di idoneità fisica degli iscritti di leva.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. L'intervento di due membri, compreso fra questi il presidente, basta per rendere legali le decisioni.

A parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che la decisione non rifletta la idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico.

Le sedute del Consiglio di leva di mare sono pubbliche.

Art. 29.

Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra

Le Amministrazioni comunali delle città ove hanno sede i Consigli di leva di terra provvedono a fornire i locali per le sedute dei Consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali comunali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Sezione III - RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI LEVA

Art. 30.

Commissione consultiva di appello

Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la difesa entro novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

Il Ministro può annullare o modificare le decisioni dei Consigli di leva, dopo sentito il parere di una Commissione così composta:

a) il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;

b) un consigliere di Stato, membro;

c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello, membro;

d) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri, e un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, per i ricorsi riguardanti l'Esercito;

e) un ufficiale superiore della Marina, membro, ed un ufficiale inferiore della Marina, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti la Marina;

f) un ufficiale superiore dell'Aeronautica, membro, ed un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti l'Aeronautica.

Per il caso di assenza o di impedimento dei componenti di cui al precedente comma, sono rispettivamente *nominati supplenti*:

a) il generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale supremo militare;

b) un consigliere di Stato;

c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello;

d) un ufficiale superiore designato in rappresentanza di ciascuna delle tre Forze armate.

Per la validità dei pareri della Commissione è necessaria la presenza del presidente, del consigliere di Stato, del magistrato e degli ufficiali della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente.

Alle sedute della Commissione può intervenire, senza voto deliberativo, un consulente per ciascuna Forza armata.

I ricorsi al Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Ai componenti della Commissione, al segretario ed al consulente spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza, in conformità delle disposizioni in vigore.

Sezione IV - GLI UFFICI DI LEVA ED I COMMISSARI DI LEVA PER LA LEVA DI TERRA

Art. 31.

Uffici di leva

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza degli Uffici di leva corrispondono a quelli dei Distretti militari.

Gli Uffici di leva dipendono direttamente dal Ministro per la difesa e sono composti da commissari di leva e da altro personale civile dell'Amministrazione militare, secondo le tabelle organiche stabilite dal Ministro per la difesa.

Art. 32.

Stato giuridico dei commissari di leva

I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento ed il loro trattamento economico e di carriera sono determinati dalle leggi relative a tale personale.

Sezione V - UFFICI DI LEVA DI MARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 33.

Organizzazione degli Uffici di leva di mare

Gli Uffici di leva di mare hanno sede presso ogni Capitaneria di porto ed esercitano la loro competenza nei limiti del territorio di giurisdizione della Capitaneria di porto.

Essi dipendono direttamente dal Ministro per la difesa e sono composti da personale compreso nelle tabelle organiche delle Capitanerie di porto.

CAPO II
FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA

Sezione I - FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 34.
Obbligo di iscrizione sulle liste di leva

Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali devono, con apposito manifesto, render noto:

ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

ai genitori e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista suddetta.

Art. 35.
Domicilio legale

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

2) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

Art. 36.
Accertamento dell'età

I giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva debbono ugualmente essere iscritti sulle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente alla iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

Art. 37.
Compilazione delle liste di leva

La lista di leva è compilata a cura del capo dell'Amministrazione comunale, entro il mese di gennaio, sulle segnalazioni di cui all'art. 34 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

Il primo del successivo mese di febbraio è pubblicato, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei giovani iscritti nella lista, elenco che dovrà rimanere per quindici giorni consecutivi.

Art. 38.
Aggiornamento delle liste di leva

Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo della Amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma precedente.

Tali operazioni sono compiute a cura del capo della Amministrazione comunale.

Art. 39.
Invio della lista di leva al commissario capo dell'Ufficio di leva

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa, per copia autentica, al commissario capo dell'Ufficio di leva competente per territorio, nei primi dieci giorni del mese di aprile.

Art. 40.
Successivo aggiornamento delle liste di leva

Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario capo dell'Ufficio di leva sino a quello della verifica di cui all'art. 59, il capo dell'Amministrazione comunale tiene conto di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede alla iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

Art. 41.
Aggiunzioni sulle liste della leva in corso da parte dei commissari di leva

Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

1) i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

2) gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione;

3) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;

4) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata ai sensi del successivo art. 53;

5) coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;

6) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

Sezione II - Formazione delle liste di leva di mare da parte degli uffici di leva di mare delle capitanerie di porto

Art. 42.

Note preparatorie

Nel mese di febbraio di ciascun anno gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto iniziano la compilazione delle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva di mare, a norma dell'art. 2 del presente decreto, regolarmente domiciliati nei comuni di propria giurisdizione, che nello stesso anno compiono il diciottesimo di età.

Art. 43.

Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita inclusione

A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età, gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto devono chiedere agli Uffici di leva la cancellazione dalle liste di leva di terra dei giovani iscritti nelle note preparatorie.

Successivamente essi, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le liste di leva in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie e cancellati dalle liste di leva di terra.

Nelle liste anzidette saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

Dopo l'apertura della leva di terra della classe alla quale per ragioni di età gli iscritti debbono concorrere, non possono essere più avanzati reclami contro l'indebita inclusione nelle liste di leva di mare.

Capo III

CHIAMATA ALLA LEVA, ESAME PERSONALE ED ARRUOLAMENTO DEGLI ISCRITTI

Sezione I - Disposizioni comuni alle tre forze armate

Art. 44.

Chiamata delle classi alla leva

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo anno di età.

L'inizio delle operazioni di leva può essere però anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 78.

Per gli iscritti di leva di mare l'inizio delle operazioni può essere anticipato in modo da rendere possibile la loro chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui essi compiono il ventesimo di età.

Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art. 45.

Sessione di leva

Le operazioni di leva, per ogni singola classe, si svolgono in un'unica sessione.

La sessione della leva di terra ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La durata ed i termini della sessione della leva di mare sono stabiliti, per ogni classe, dal Ministro per la difesa.

Durante tali sessioni, i Consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, o al ritardo o al rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90 gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 61.

I giovani di cui al precedente comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.

Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di dispensa dal compiere la ferma di leva, o di ritardo, o di rinvio o che non vi abbiano titolo, i Consigli di leva procedono al loro esame personale.

Gli arruolati senza visita ai sensi del quarto comma del presente articolo saranno sottoposti a visita psicofisio-attitudinale all'atto della loro incorporazione alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

Art. 46.

Apertura della leva e provvedimenti relativi

I presidenti dei Consigli di leva provvedono perchè i rispettivi Consigli si riuniscano per proclamare la apertura della leva, per determinare i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella giurisdizione debbono presentarsi e per adottare quegli altri provvedimenti che possono assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.

Art. 47.

Pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva

I Consigli di leva fanno pubblicare in tutti i Comuni interessati compresi nel territorio della rispettiva giurisdizione, a mezzo degli Uffici di leva, di terra o di mare, ed a cura dei Comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.

Art. 48.

Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva

A cura del capo dell'Amministrazione comunale è pubblicato nell'albo pretorio l'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva negli stessi giorni di cui all'articolo precedente.

Art. 49.

Viaggio gratuito per gli iscritti di leva

Gli iscritti residenti fuori del Comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'Ufficio di leva di terra o di mare competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonchè sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.

Art. 50.

Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Art. 51.

Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi

Nel caso di legittimo impedimento a comprovare il diritto di passaggio alla leva di terra, i Consigli di leva di mare possono concedere agli iscritti dilazioni estensibili fino al termine della sessione di leva.

Art. 52.

Iscritti non idonei in modo permanente alla prestazione del servizio militare

Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.

All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'ufficio di leva di terra o di mare competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva.

La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro per la difesa e corredata dei documenti prescritti.

Art. 53.

Annullabilità e revocabilità delle decisioni dei Consigli di leva

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva sul conto di iscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistono o siano cessate.

Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di terra e fino al trentanovesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di mare.

Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'art. 134, sono revocabili in ogni tempo.

Le decisioni di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva sono annullabili per determinazione del Ministro per la difesa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 30, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 140, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.

Art. 54.

Ricorsi alla magistratura ordinaria sulla regolarità degli arruolamenti

Allorquando gli iscritti, nei dieci giorni successivi al loro arruolamento, presentino ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sulla legalità del medesimo per motivo di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi, nei loro confronti, gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso.

Art. 55.

Giudizio della magistratura ordinaria

Le questioni di cui al precedente art. 54 sono giudicate con procedura di urgenza dal Tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva.

La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso il ricorso per Cassazione.

Art. 56.

Iscritti di leva residenti all'estero

Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all'art. 17, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, pel tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, al comando del Distretto militare o alla Capitaneria di porto competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.

Gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del diciottesimo anno di età, possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o sottoponendosi alla visita con le modalità e gli effetti di cui al comma precedente; in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nella Repubblica con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Sezione II - Disposizioni particolari per la leva di terra

Art. 57.
Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva

Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti gli iscritti, fatta eccezione:

a) per coloro già riformati a seguito della definizione anticipata della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare ai sensi degli articoli 52 e 62, lettera *a*);

b) per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 68;

c) per coloro che debbono essere rimandati, giusta il precedente art. 50;

d) per i residenti all'estero, per i quali valgono le disposizioni che particolarmente li riguardano;

e) per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 61, ove il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà ivi prevista.

I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta il successivo art. 137.

Art. 58.
Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonchè una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

Art. 59.
Verifica della lista di leva

All'inizio delle operazioni relative a ciascun Comune il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune stesso.

Art. 60.
Aggiornamento delle liste di leva

Il Consiglio di leva aggiunge sulla lista di ciascun Comune i nomi di coloro che i capi delle Amministrazioni comunali hanno ulteriormente iscritto e cancella i nomi di coloro la cui iscrizione riconosca irregolare.

Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che debbono concorrere alla leva di mare ai sensi del presente decreto.

Art. 61.
Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio - Arruolamento senza visita per gli ammessi a dispensa, ritardi e rinvii).

Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai precedenti artt. 59 e 60:

a) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 6;

b) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nei casi previsti dal successivo art. 91 e sulle domande intese ad ottenere il primo ritardo o il rinvio di cui ai successivi artt. 85, 86, 88, 89 e 90;

c) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 52 e 62;

d) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo Capo IV;

e) pronuncia l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;

f) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo o il rinvio della prestazione del servizio militare ai sensi degli artt. 91, 85, 86, 88, 89 e 90, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 45;

g) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutino di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncia altresì il loro arruolamento senza visita;

h) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denuncie ricevute, decide in conseguenza;

i) fornisce al comandante del Distretto militare, per gli arruolati della leva di terra, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal Consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo o il rinvio dalla chiamata alle armi previsti, rispettivamente, dagli **articoli 91, 85, 86, 88,** 89 e 90.

Art. 62.
Riforma senza visita degli iscritti affetti da imperfezioni o infermità gravi e permanenti

Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di Comuni, il Consiglio di leva procede anche **all'esame**

delle domande inoltrate, ai sensi del precedente art. 52, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:

a) la riforma senza esame personale di quelli che sulla base della documentazione presentata ai sensi del precitato art. 52 vengono riconosciuti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici. Tali imperfezioni o infermità sono descritte nell'elenco di cui all'art. 67;

b) il rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli altri casi.

Sezione III - Disposizioni particolari per la leva di mare

Art. 63.
Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare

Gli iscritti che si trovano nel proprio Compartimento marittimo hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva di mare nei giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 47.

Gli iscritti che si trovano nella Repubblica, ma fuori del proprio Compartimento marittimo, possono presentarsi al Consiglio di leva di mare del Compartimento più vicino alla loro residenza, nel termine di venti giorni dalla data della prima seduta del Consiglio di leva.

Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva di mare del Compartimento dove la nave approda, o del proprio Compartimento, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.

I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

Sono dispensati dal presentarsi al Consiglio di leva di mare gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente art. 57.

Art. 64.
Esame personale degli iscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva di mare

Il Consiglio di leva di mare, dopo aver verificato e chiuso la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nei precedenti artt. 61, escluse le lettere *h*) ed *i*), e 62, analogamente a quanto viene determinato dal Consiglio di leva di terra.

Inoltre delibera:

a) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

b) la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva di mare, degli iscritti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del primo comma del precedente art. 13;

c) la cancellazione, su domanda documentata, dalle liste di leva di mare ed il conseguente passaggio alla leva di terra:

1) degli iscritti di cui al primo comma, n. 2, del precedente art. 13;

2) degli iscritti di cui al secondo comma del precedente art. 13, previa disposizione dell'Autorità centrale;

d) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel C.E.M.M. e nella Guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi del successivo articolo 65.

Il presidente del Consiglio di leva di mare, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato da parte dell'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente.

Art. 65.
Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.E.M.M.

Gli iscritti che all'atto della chiamata alla leva della loro classe siano in servizio quali arruolati volontariamente nel C.E.M.M. o nella Guardia di finanza - contingente di mare, in qualità di ufficiali, allievi dell'Accademia navale e militare del C.E.M.M. o della Guardia di finanza - contingente di mare, sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

Art. 66.
Avviamento alle armi degli arruolati

Il numero degli arruolati di leva di mare e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati, di volta in volta, in relazione alle esigenze della Marina militare.

I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai Centri addestramento reclute della Marina militare, presso cui un gruppo di periti ufficiali selettori, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale all'impiego degli arruolati stessi nelle varie categorie, specialità ed abilitazioni della Marina militare.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali della Marina militare che abbiano superato apposito corso.

Capo IV
RIFORME E RIVEDIBILITA'

Art. 67.
Riforme

Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di bassa statura.

Apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica specifica le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Art. 68.

Riforma senza esame personale

Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.

Tali deformità. mutilazioni od infermità sono descritte nell'elenco di cui al precedente art. 67.

Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.

Art. 69.

Rivedibilità

Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.

Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

Art. 70.

Invio in osservazione degli iscritti di leva

Per accertare l'esistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dall'elenco di cui al precedente art. 67.

Art. 71.

Limite di statura per l'idoneità

Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare è di metri 1,50.

Art. 72.

Dichiarazione di riforma o di rivedibilità

I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 73.

Eventuale ratifica dei giudizi di riforma o di rivedibilità

I giudizi di riforma e rivedibilità pronunciati dai Consigli di leva possono essere sottoposti all'approvazione o controllo dell'autorità sanitaria centrale, o di altra autorità sanitaria militare periferica all'uopo delegata.

Art. 74.

Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi od in congedo

Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorità militare pronunciare la decisione di riforma in base all'elenco di cui al precedente art. 67.

Spetta alla stessa autorità di concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.

Ai fini del presente articolo, l'arruolato è considerato incorporato: per l'Esercito e l'Aeronautica dal momento della presentazione all'autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina dal momento in cui abbia superato le prove di idoneità di cui al precedente art. 66.

Art. 75.

Revocabilità delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in congedo

Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto dei militari alle armi od in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se dell'Esercito o dell'Aeronautica, o il trentanovesimo, se della Marina.

Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo.

Art. 76.

Chiamata a visita di revisione dei riformati

Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.

TITOLO II

Il servizio militare

CAPO V

DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO ALLE ARMI

Art. 77.

Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro

Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dal successivo art. 81.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, purchè sia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

CAPO VI

CHIAMATA ALLE ARMI

Art. 78.

Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo anno di età.

se appartenenti all'Esercito o all'Aeronautica, ovvero il ventesimo anno, se appartenenti alla Marina.

E' però in facoltà del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre è in facoltà del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

Art. 79.

Chiamata alle armi dei riformati in seguito a visita di revisione

La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione, ai sensi dell'art. 76, è fatta d'ordine del Ministro per la difesa.

Essi debbono seguire le sorti della loro classe di nascita.

CAPO VII
FERME DI LEVA

Art. 80.

Definizione della ferma di leva

La ferma di leva è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.

Art. 81.

Durata della ferma di leva

La ferma di leva è:
per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi quindici;
per la Marina di mesi ventiquattro.

Art. 82.

Decorrenza della ferma di leva

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Art. 83.

Tempo non computabile nella ferma di leva

Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Non è computabile altresì nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando la pena loro inflitta dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello trascorso in carcerazione preventiva o in detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del giudizio, se questo fu seguito da condanna.

Nei casi di interruzione di servizio di cui al secondo comma, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in più quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.

Art. 84.

Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica

I militari dell'Aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.

CAPO VIII
RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI

Art. 85.

Studenti e laureati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore o equipollente

Il Ministro per la difesa può concedere, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o Istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni.

I militari anzidetti che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dalle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro Istituto superiore;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato:

1) fino al ventinovesimo anno di età, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

2) fino al trentesimo anno di età per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Art. 86.

Studenti di istituti di istruzione di secondo grado

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente, e comunque soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale furono arruolati, oppure alla terza, se la chiamata avvenga al ventesimo anno di età, ai militari che siano:

a) alunni dell'ultima classe o anche della penultima, limitatamente al caso che la chiamata avvenga al ventesimo anno di età, di Istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione che siano contemporaneamente iscritti e frequentino l'ultima classe di una scuola privata autorizzata;

c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di Istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato;

e) diplomati degli Istituti nautici iscritti al corso pratico di cui al regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.

Art. 87.

Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto degli articoli 85 e 86, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento dell'età prescritta dalle lettere *a*), *b*) e *c*) e dall'ultimo comma dell'art. 85. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, ovvero con il primo scaglione della classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma, se della Marina.

Art. 88.

Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali

In tempo di pace può essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Art. 89.

Rinvio della prestazione del servizio militare agli arruolati che abbiano un fratello alle armi

Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono, in tempo di pace, ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finchè il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso.

Art. 90.

Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione del genitore o di chi ne fa le veci, può, in tempo di pace, ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Capo IX

DISPENSE DAL SERVIZIO ALLE ARMI E RIDUZIONI DI SERVIZIO

Sezione I - Eventuale dispensa a domanda dal compiere la ferma di leva

Art. 91.

Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva i giovani arruolati che i Consigli di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) primogenito di genitori che abbiano procreato sette o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno cinque siano ancora a carico;

4) figlio di genitori che abbiano procreato altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino servizio militare;

5) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purchè, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) nipote unico o primogenito di avo o di ava vedova, a condizione che il nipote sia l'unico a provvedere al suo sostentamento, e che l'avo o l'ava non abbia figli, figlie nubili o altri nipoti maggiorenni che siano in grado di provvedervi;

7) orfani di entrambi i genitori con fratelli minorenni o sorelle nubili minorenni conviventi sotto lo stesso tetto, limitatamente ai casi in cui i congiunti sud-

detti, per effetto della partenza alle armi dell'arruolato, vengano a perdere la guida, la protezione e la tutela morale, ovvero, se non conviventi sotto lo stesso tetto, vengano a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa, in aggiunta a quelli elencati, può determinare altri titoli di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.

Art. 92.

Norme particolari per gli arruolati che si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva nei casi indicati nel primo comma dell'art. 91.

L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi del primo comma dell'art. 91 è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore ai quaranta anni, abbia fruito di benefici di riduzione o dispensa dalla ferma di leva.

Se le condizioni di cui al numero 3 dell'art. 91 si siano verificate dopo la prestazione del servizio militare da parte del primogenito, il titolo all'eventuale dispensa spetta al primo dei fratelli che concorre alla leva.

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al n. 4) del precedente art. 91, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perchè dichiarati non idonei al servizio, sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

Art. 93.

Persone da considerarsi inesistenti in famiglia

Allo scopo di costituire titolo all'eventuale ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva nei casi previsti dal precedente art. 91, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1) gli affetti da imperfezioni o deformità fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) coloro che, per sopraggiunte infermità permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attività lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attività;

3) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare;

4) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;

5) il genitore che abbia abbandonato il tetto coniugale senza più provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purchè ciò risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;

6) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo in cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovrà essere avviato alle armi con la prima chiamata che avrà luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.

Art. 94.

Figli naturali

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi al padre o alla madre, nonchè per quelli di cui al precedente art. 91, numeri 3), 4) e 5), alla condizione che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore rispetto al quale sorge il titolo dell'ammissione all'eventuale dispensa e semprechè facciano parte dello stesso nucleo familiare; per i titoli relativi alla madre, occorre che essa sia nubile o vedova.

Art. 95.

Figli adottivi ed affiliati

I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Ove questa non sia conosciuta, l'eventuale dispensa può essere concessa anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, purchè, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del dodicesimo anno di età e non esistano figli legittimi o legittimati dell'adottante o dell'affiliante.

Lo stesso beneficio può essere concesso nel caso che, essendo deceduti i genitori della famiglia di origine, non esista altro fratello vivente cui possa derivare il titolo.

Art. 96.

Condizioni per la concessione dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere validamente invocati quando sussistano perfetti entro il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto è interessato.

L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva è pronunciata dal Consiglio di leva.

Art. 97.

Termine per comprovare i titoli

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere utilmente invocati non oltre il decimo giorno successivo:

a) alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere, per gli arruolati della leva di terra;

b) alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi, per gli arruolati della leva di mare.

I titoli che insorgessero dopo tale termine possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio delle predette operazioni di chiamata.

Art. 98.

Revoca dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, nel caso di cui al n. 4) dell'art. 91, è soggetta a revoca fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati, a meno che il mancato compimento della ferma di leva non sia dovuto a decesso o a sopravvenuta inidoneità fisica.

Art. 99.

Persona che deve richiedere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere richiesta con domanda documentata dal capo di famiglia o dalla persona a cui favore il titolo è costituito.

Sezione II - DISPENSE DALLA FERMA DI LEVA DI AUTORITÀ

Art. 100.

Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti gli arruolati o parte di essi:

a) aventi statura non superiore a m. 1,54;

b) eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

Le relative dispense sono disposte in ordine inverso agli indici di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale, accertati nei modi stabiliti dai precedenti art. 27 per gli arruolati della leva di terra e art. 66 per gli arruolati alla leva di mare, dando la precedenza, a parità di idoneità fisio-psico attitudinale, agli arruolati in particolari condizioni di famiglia di volta in volta determinate.

Art. 101.

Dispensa per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana

Gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.

Sezione III - MILITARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 102.

Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 103.

Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciottesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del presente decreto, i quali rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da Convenzioni stipulate con Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento del trentesimo anno di età sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

Art. 104.

Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perchè residenti all'estero

Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17 e dall'art. 20, non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 o il diritto alla dispensa ottenuta, se già arruolati, qualora si rechino nel territorio della Repubblica:

a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;

b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi.

Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera *b*), perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 17.

Sezione IV - RIDUZIONI DI SERVIZIO PER I MILITARI ALLE ARMI

Art. 105.

Congedo anticipato a domanda

Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute situazioni di famiglia, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 7) dell'art. 91, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai Consigli di leva competenti.

Art. 106.

Congedo anticipato di autorità

Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.

Il congedamento può essere totale o parziale e, ove sia parziale, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.

Art. 107.

Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva

Il Ministro per la difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.

Art. 108.

Riduzione di servizio ai militari già allievi delle Accademie militari

E' in facoltà del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.

CAPO X

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA ECCLESIASTICA

Art. 109.

Disposizioni speciali in materia ecclesiastica

I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le missioni possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi, in tempo di pace, fino al ventiseiesimo anno di età.

I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni in Istituti cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si trovino all'estero, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione III del capo IX per gli iscritti residenti all'estero.

Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

CAPO XI

VOLONTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLE ARMI E FERME VOLONTARIE

Art. 110.

Trattenimenti e riassunzioni in servizio

I militari i quali abbiano compiuto la ferma di leva possono, a domanda, essere trattenuti o riassunti in servizio a tempo determinato o indeterminato, sempre che siano riconosciuti utili al servizio, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.

Art. 111.

Ferme volontarie e rafferme

Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si compiono alle armi per propria elezione.

Il militare in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato.

Le modalità e la durata delle ferme volontarie e delle rafferme sono stabilite dalle norme relative al reclutamento dei volontari.

Art. 112.

Validità della ferma volontaria ai fini della ferma di leva

Il servizio prestato alle armi in ferma volontaria è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento della ferma di leva, salvo quanto disposto dal precedente art. 83.

CAPO XII

CONGEDI - OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO - RICHIAMI - DISPENSE DAI RICHIAMI CHIAMATE DI CONTROLLO

Art. 113.

Congedo illimitato e congedo assoluto

Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 114.

Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari

Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento del militare alle armi per l'adempimento della ferma di leva, ove il militare sia stato punito di camera di punizione, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda metà del servizio prestato.

Il militare alle armi per l'adempimento della ferma di leva, il quale si sia a suo tempo presentato con ritardo non giustificato al Distretto militare, o alla Capitaneria di porto o al Corpo, è trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio computato ai sensi dell'art. 82, altrettanti giorni quanti furono quelli della ritardata presentazione.

Art. 115.

Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio per i militari

I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.

I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

Art. 116.

Sospensione dell'invio in congedo o del ripristino nella leva di terra in occasione della mobilitazione

L'invio in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragioni di età, nonchè l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'art. 13, secondo comma, del presente decreto, è sospeso non appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 117.

Obblighi dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatrii

I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel Comune di residenza, se appartenenti all'Esercito e all'Aeronautica, al capo dell'Amministrazione comunale, se appartenenti alla Marina militare all'autorità portuaria o in mancanza al capo dell'amministrazione comunale, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi debbono notificare i cambiamenti della loro residenza, anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorità di cui sopra.

I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel paese estero, sono tenuti a presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella località manchi il rappresentante diplomatico o consolare, sono tenuti a comunicare la loro residenza al consolato più prossimo, oppure direttamente al Distretto militare, alla Capitaneria di porto o alla Regione aerea nella cui forza in congedo sono iscritti.

I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente debbono presentarsi per dichiarare la loro residenza:

se appartenenti all'Esercito e all'Aeronautica, all'autorità comunale;

se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, all'autorità comunale.

Le autorità comunali e quelle diplomatiche o consolari di cui sopra sono tenute a notificare ai competenti Distretti per i militari dell'Esercito, alle Capitanerie di porto per quelli della Marina militare e ai comandi di Regione aerea per gli appartenenti all'Aeronautica, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denuncie ricevute dai militari in congedo illimitato, nonchè, in genere, tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.

Art. 118.

Matrimonio dei militari in congedo

I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità militare.

Art. 119.

Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

I militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Distretto militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea.

Tali richiami devono aver luogo per decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo.

Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa.

Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la difesa, previo assenso del Tesoro, senza che occorra decreto presidenziale.

Per la conservazione del posto di lavoro ai richiamati alle armi, si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370.

Art. 120.

Militari di truppa che prestarono servizio nei Corpi armati dello Stato

I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito che prestarono servizio nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi.

Art. 121.

Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia

E' in facoltà del Ministro per la difesa di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale richiamo alle armi i militari delle classi più anziane, che abbiano figli in servizio alle armi o morti in servizio militare e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.

Art. 122.

Esenzioni o ritardi dal richiamo

Il Ministro per la difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in posizioni speciali, in conformità delle relative disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 123.

Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorità fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.

Art. 124.

Chiamata di controllo della forza in congedo

Il Ministro per la difesa ha facoltà di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.

I predetti militari sono obbligati a rispondere a tali chiamate che avranno luogo normalmente in giorno festivo, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale.

Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio.

Se la chiamata obbliga il militare a presentarsi ad una località diversa da quella di residenza, egli ha diritto al viaggio gratuito.

CAPO XIII
ARRUOLAMENTI ECCEZIONALI ALL'ESTERO NELLA MARINA MILITARE

Art. 125.

Arruolamenti eccezionali all'estero

In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.

Sono soggetti a tale arruolamento, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.

Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico-consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati pel tramite del rappresentante diplomatico-consolare prepostovi, il quale emanerà gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.

Art. 126.

Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili

Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.

Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:

1) sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;

2) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;

3) personale di bordo, di età superiore ai diciassette anni, che non abbia assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.

Art. 127.

Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi

Il personale arruolato in base ai precedenti articoli 125 e 126 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del C.E.M.M. destinati a coprire le deficienze organiche.

Al personale predetto vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.

Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dei precedenti articoli 125 e 126 sono a carico dell'Amministrazione militare.

CAPO XIV
SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI

Art. 128.

Omissione dalle liste di leva

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Art. 129.

Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse

Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile di omissione o indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è ritenuto reo di omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie o indebita inclusione nelle note stesse.

Art. 130.

Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 80.000.

Art. 131.

Pene per omissione, indebita cancellazione o indebita inclusione nelle note preparatorie per la formazione delle liste di leva

I colpevoli di omissione o di indebita cancellazione dalle note preparatorie o di indebita inclusione nelle note stesse sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 132.

Pene per i soggetti alla leva omessi, indebitamente cancellati o indebitamente inclusi nelle liste di leva e nelle note preparatorie

I giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli sono passibili delle pene ivi previste.

Art. 133.

Fraudolenta sostituzione di persona

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 134.

Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

Gli iscritti di leva o i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del Codice penale militare di pace e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione della autorità giudiziaria militare.

Art. 135.

Renitenza

E' considerato renitente:

a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 53 e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;

b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;

c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 63, quinto comma;

d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dai precedenti articoli 125 e 126.

La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.

Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui alla lettera *d*), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all'estero, dalle autorità diplomatico-consolari o dai comandanti delle navi militari.

Art. 136.

Liste dei renitenti

Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.

Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perchè sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati.

I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.

Dalla lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli chè, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.

Art. 137.

Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti

I renitenti che si presentino spontaneamente, o che vengano fermati e tradotti, debbono essere esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.

Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.

E' facoltà del Consiglio di leva di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale procede in conformità dei seguenti articoli 138 e 141.

I renitenti che siano arruolati ed appartengano a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi debbono essere incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non abbiano titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio ai sensi del presente decreto.

Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.

Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 56.

Art. 138.

Pene per i renitenti

Il reato di renitenza è punito con la pena della reclusione da uno a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:

a due e a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;

a sei mesi e ad un anno per coloro che si presentano spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;

a un mese e ad un anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva, siano stati giudicati inabili al servizio militare:

a un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, siano stati giudicati inabili al servizio militare.

Le pene stabilite dal presente articolo sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla eventuale dispensa o alla esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando essi sono inviati in congedo illimitato.

Art. 139.

Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva

Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi del terzo comma del precedente art. 137, o che sia stato assolto dall'autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.

La stessa norma si applica al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.

Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, per uno dei titoli previsti dal precedente articolo 91, purchè il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.

Art. 140.

Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva

Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'art. 91, nè rimanere in tale posizione:

1) gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente Capo, salvo quanto dispone il precedente art. 139 per i renitenti;

2) gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3) i militari che, ai termini del Codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;

4) coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.

Art. 141.

Pene per i favoreggiatori dei renitenti

Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque cooperi alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese a un anno.

La stessa pena si applica a coloro che con artifizi o raggiri impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un iscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o impiegato dello Stato, la pena è elevata fino a due anni di reclusione ed è comminata la multa estensibile fino a L. 80.000.

Art. 142.

Prescrizione

I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note preparatorie della leva di mare o dalle liste di leva di terra e di mare, nonchè il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione.

Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.

Art. 143.

Pene per i periti sanitari

I medici-chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva in qualità di periti sanitari, ovvero incaricati di effettuare particolari perizie, i quali ricevano doni od accettino promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è applicata tanto se i doni o le promesse furono da essi accettati dopo essere stati chiamati ad assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena qualunque sia l'esito della decisione del Consiglio di leva.

Art. 144.

Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente decreto

Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva di mare alla leva di terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto, ovvero autorizzato od ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito con le pene previste dall'art. 323 del Codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.

Art. 145.

Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero reati previsti dal presente decreto o dal Codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra, in qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica. Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 146.

Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

I reati di cui ai precedenti articoli spettano alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, da chiunque siano commessi.

Art. 147.

Mancanza alla chiamata

Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla chiamata previsti dal Codice penale militare di pace o dal Codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite.

I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare.

Art. 148.

Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale

Il militare in congedo che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dagli articoli 125 e 126 è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

La cognizione del reato di cui al comma precedente appartiene all'autorità giudiziaria militare.

Art. 149.

Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di mancanza alla chiamata alle armi della loro classe, contingente o scaglione o perchè imputati di mancanza alla chiamata per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo, sono assegnati ed avviati ad un Corpo.

Art. 150.

Contravvenzioni per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare, con l'ammenda da L. 1000 a L. 75.000.

In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel comma precedente può essere aumentata fino a L. 240.000.

Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorità militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia dell'omissione.

Art. 151.

Conversione dell'ammenda in pena detentiva

In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda prevista dal precedente articolo si converte in pena detentiva, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquemila o frazione di lire cinquemila.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla pena detentiva sofferta, col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

La pena detentiva può essere sostituita dalla prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di pena.

Art. 152.

Cognizione delle contravvenzioni

La cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura ordinaria; quella relativa all'obbligo della presentazione alle chiamate di controllo spetta alla magistratura militare.

Nei procedimenti per la contravvenzione all'obbligo della presentazione alla chiamata di controllo può, senza procedersi a dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'art. 382 del Codice penale militare di pace.

Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.

Art. 153.

Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare di coloro che vi sono soggetti in base all'art. 2 del presente decreto

I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o società tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.

Art. 154.

Applicazione delle disposizioni delle leggi penali ordinarie

In quanto non è previsto dalle disposizioni contenute nel presente Capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 155.

Decorrenza per l'applicazione del presente decreto

Le disposizioni contenute nel presente decreto troveranno applicazione a decorrere dalla chiamata alla leva e dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o alle armi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso.

Nei confronti dei giovani già chiamati alla leva o alle armi, si applicano le norme in vigore alla data del presente decreto contenute nei testi unici approvati con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

Art. 156.

Durata della ferma di leva per i militari incorporati fino al 31 dicembre 1964

La durata della ferma di leva per i militari incorporati fino al 31 dicembre 1964, è quella determinata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 164.

Art. 157.

Proroga della legge sulla composizione dei Consigli di leva di terra

Fino alla chiamata alla leva di cui al precedente art. 155, continuano ad avere vigore, per l'Esercito, le norme previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 308, e successiva proroga.

Art. 158.

Regolamento di esecuzione

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione del presente decreto, saranno applicate, in quanto compatibili, le norme esecutive attualmente in vigore per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

ANDREOTTI — COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 1. — VILLA

ALLEGATO *A*

Sede e giurisdizione dei Consigli di leva

Numero d'ordine	SEDI	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
1	Torino	Quella dei Distretti militari di Torino e Cuneo
2	Alessandria	Quella dei Distretti militari di Alessandria e Vercelli
3	Genova	Quella dei Distretti militari di Genova e Savona
4	Milano I	Quella dei Distretti militari di Milano e Sondrio
5	Milano II	Quella dei Distretti militari di Monza e Como
6	Brescia	Quella del Distretto militare di Brescia.
7	Pavia	Quella dei Distretti militari di Pavia e Cremona
8	Verona	Quella dei Distretti militari di Verona e Vicenza
9	Trento	Quella dei Distretti militari di Trento e Bolzano
10	Padova	Quella del Distretto militare di Padova
11	Treviso	Quella dei Distretti militari di Treviso, Venezia e Belluno
12	Udine	Quella dei Distretti militari di Udine e Trieste
13	Firenze	Quella del Distretto militare di Firenze
14	Bologna	Quella del Distretto militare di Bologna
15	Piacenza	Quella dei Distretti militari di Modena e Piacenza
16	Forlì	Quella dei Distretti militari di Forlì e Ancona
17	Pisa	Quella dei Distretti militari di Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena
18	Perugia	Quella dei Distretti militari di Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata
19	Roma I	Quella del Distretto militare di Roma
20	Roma II	Quella dei Distretti militari di Frosinone e Latina
21	Chieti	Quella dei Distretti militari di Chieti, Teramo e Aquila
22	Cagliari	Quella dei Distretti militari di Cagliari, Oristano e Sassari
23	Napoli	Quella del Distretto militare di Napoli
24	Caserta	Quella dei Distretti militari di Caserta e Benevento
25	Salerno	Quella dei Distretti militari di Salerno ed Avellino
26	Foggia	Quella dei Distretti militari di Foggia e Campobasso
27	Bari I	Quella del Distretto militare di Bari
28	Bari II	Quella del Distretto militare di Potenza
29	Lecce	Quella del Distretto militare di Lecce
30	Catanzaro	Quella dei Distretti militari di Catanzaro e Cosenza
31	Messina	Quella dei Distretti militari di Messina e Reggio Calabria
32	Catania	Quella dei Distretti militari di Catania e Siracusa
33	Palermo I	Quella dei Distretti militari di Caltanissetta ed Agrigento
34	Palermo II	Quella del Distretto militare di Palermo.

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 300 (2151866) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.